



Associazione
PAOLO PINI

STATUTO

MEDAGLIA D'ARGENTO DEL COMUNE DI MILANO DAL 1970
Iscritta al Registro del Volontariato alla Sezione Provinciale dal 23/02/1994 N° Atto 53482
Corso di Porta Nuova 32 - 20121 - Milano – tel.02 26826088 cell.3337645206
e-mail: associazionepini@associazionepini.it – www.associazionepini.it

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, fin dall'anno 1956, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché della legge 266/91, un'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PAOLO PINI", con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 32.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione è apertita ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto la promozione, nel rispetto della normativa sulle professioni e sull'assistenza sanitaria, di qualsiasi iniziativa finalizzata a programmi di ricerca e assistenza gratuita relativi a bambini, adolescenti e giovani affetti da disabilità o patologie dagli effetti invalidanti, nonché delle loro famiglie.

L'Associazione ha anche la finalità di promuovere e diffondere la cultura del volontariato, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto ai problemi dell'assistenza alle persone affette dalle condizioni sopra indicate.

Articolo 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi scientifici e culturali;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 – ASSOCIATI , ASSOCIATI BENEMERITI – MEMBRI ONORARI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, fondazioni e associazioni, anche prive di personalità giuridica, che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne facciano richiesta.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda del richiedente.

Il numero degli associati è illimitato.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri e possono accedere alle cariche sociali ed esercitare il diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Le quote associative vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto associativo.

Gli associati che per qualsiasi motivo o ragione cessino o recedano dall'Associazione, o ne siano esclusi, non possono pretendere alcuna liquidazione di quota o altro diritto di qualsiasi natura e specie.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Associato Benemerito all'Associato che si sia distinto per particolari meriti ovvero abbia sostenuto con particolare impegno l'attività dell'associazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, e possono entrare a farne parte, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, e possono entrare a farne parte, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire.

STATUTO

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'attribuzione della qualifica di membro Onorario e di membro Sostenitore, potendo stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Articolo 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide in contraddittorio con l'interessato l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

Articolo 6 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo iniziale di dotazione;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del Fondo Comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Articolo 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da

sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve.

Articolo 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Legale dei Conti.

Le cariche associative sono gratuite.

Articolo 9 – ASSEMBLEA – Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i pagamenti della quota associativa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore Legale dei Conti;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e del/dei Vice Presidenti;
- d) l'elezione del Revisore Legale dei Conti;
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla proposta all'autorità competente per lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 10 – ASSEMBLEA – Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, perché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

STATUTO

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per le delibere in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a nove membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Associazione. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi possono essere rieletti per più mandati consecutivi.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, su invito, il Presidente del Comitato Scientifico.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio Direttivo può altresì, qualora lo ritenga opportuno, istituire il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due consiglieri.

Articolo 13 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

Al/i Vice Presidente/i spettano le medesime attribuzioni e poteri del Presidente, se ciò è espressamente stabilito all'atto della sua/loro nomina.

Articolo 14 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, nominato dall'Assemblea degli Associati, è composto di un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici scelti tra persone di riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione.

Il Comitato Scientifico definisce ed attua, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'attività scientifica dell'associazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni approvate dal Consiglio Direttivo, potendo formulare proposte, condurre analisi e proporre ricerche e studi in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività di ricerca, di assistenza e di volontariato dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Vice Presidente. Dette cariche non possono essere assunte da soggetti che siano componenti di altri organi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni.

Il Presidente della riunione provvede di volta in volta a nominare un Segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Articolo 15 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo gli iscritti nell'Albo dei Revisori Legali dei Conti, il Revisore dei Legale Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore Legale dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore Legale dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – SCIoglimento

In caso di proposta di scioglimento della Associazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

STATUTO

Articolo 17 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18 – NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente statuto resterà nella pienezza dei propri poteri e funzioni fino alla sua naturale scadenza.

In sede di prima applicazione del presente statuto, il Presidente dell'Associazione riveste anche la carica di Presidente del Comitato Scientifico ed i componenti del medesimo Comitato restano in carica fino a che non siano nominati i nuovi.